

# REGOLAMENTO SANITARIO F.I.P.T

(Già approvato dal Consiglio federale della FIPT in data 29/11/1997 con delibera n° 6)

Aggiornato secondo le indicazioni del testo approvato dalla Giunta Nazionale CONI il 9 maggio 2007

E approvato nella riunione del Consiglio Federale del 13 ottobre 2007

Rivisto alla luce della nota CONI Ufficio Affari Legali 12 febbraio 2008 e riapprovato nella riunione del Consiglio Federale del 19 aprile 2008

## **Art.1-Regolamento sanitario in applicazione ai tesserati F.I.P.T**

1A. Il presente regolamento disciplina le attività e gli adempimenti da realizzarsi nell'ambito della Federazione per la tutela sanitaria dei tesserati, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, delle disposizioni del CIO, del CONI e delle Federazioni Internazionali

### **1B. Idoneità sportiva**

Condizione indispensabile per il tesseramento annuale è la partecipazione all'attività sportiva federale e la presentazione da parte degli interessati del certificato medico di idoneità.

Il certificato di idoneità ha validità in relazione alle specifiche normative di legge previste dal decreto ministeriale sulla tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica del 18/ 2/ 1982, e successive variazioni.

Detto certificato deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza.

### **1C. Attività sportiva agonistica**

Deve considerarsi attività agonistica quella comunque effettuata sotto la diretta organizzazione federale o dei suoi organi periferici .

L'età d'inizio della pratica agonistica è stabilita a 10 anni.

Coloro i quali svolgono od intendono svolgere nell'ambito della Federazione attività sportiva agonistica sono tenuti all'osservanza delle norme statali o regionali inerenti la tutela delle attività sportive in ordine agli accertamenti sanitari preventivi e periodici della propria idoneità.

## **Art.2-Struttura Settore sanitario federale**

2A. Il settore sanitario federale è costituito da:

- La Commissione Medica Federale;
- i Medici Addetti alle Squadre Nazionali;
- il Medico Federale
- i Medici Sociali
- il Personale Parasanitario

Tutti i componenti del Settore Sanitario federale sono tesserati alla federazione e non devono aver subito provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o sanzioni per fatti di doping.

2B. Commissione Medica Federale

La Commissione Medica Federale, nominata dal Consiglio Federale su proposta del Medico federale, è composta da un Presidente, che è il Medico Federale, specialista in Medicina dello Sport e tesserato alla FMSI, e da un numero di tre membri, di cui uno assume le funzioni di Segretario, scelti tra specialisti in Medicina dello Sport, tesserati alla FMSI, e tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport.

La Commissione Medica Federale resta in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio Olimpico; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Il Medico Federale, nominato dal Consiglio Federale, resta in carica per 4 anni..

2C La Commissione Medica Federale: compiti

- Coordina l'attività del Settore Sanitario Federale, predispone e propone al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
- esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti;

- svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale e/o dal Medico Federale;
- fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping;
- propone e collabora in interventi federali di formazione ed aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati della Federazione;
- individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva Federale;
- promuove, in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping;
- rappresenta la Federazione nei rapporti con Istituzioni esterne sulle tematiche medico-sportive;

La Commissione Medica può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.

Il Presidente della Commissione Medica può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

### **Art. 3-Medico Federale: requisiti, compiti.**

Il *Medico Federale* è nominato dal Consiglio Federale, tra medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport e tesserati con la FMSI, e resta in carica quattro anni, coincidenti col quadriennio Olimpico. Decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

3A. Il Medico Federale:

- convoca almeno annualmente la Commissione Medica.
- propone al Consiglio Federale i nominativi dei componenti la Commissione Medica;

- presenta, annualmente, al Consiglio Federale una relazione sugli adempimenti sanitari di competenza della Federazione;
- cura i rapporti con gli organismi sanitari internazionali della F.I.B.T. e del CIO;
- coordina e dispone le operazioni di controllo antidoping secondo le norme stabilite dal controllo federale anti-doping;
- esamina le problematiche mediche e medico-legali degli atleti di interesse nazionale sottopostegli dai suoi collaboratori;
- propone accertamenti diagnostici ed indagini strumentali per gli atleti di interesse nazionale, controllando i programmi terapeutici ed i risultati clinici, potendo sospendere temporaneamente o definitivamente gli atleti stessi dall'attività agonistica qualora ne esistano i presupposti clinici;
- può partecipare alle riunioni della Commissione Tecnica Federale, in relazione a problematiche pertinenti;
- può disporre e verificare gli interventi sanitari necessari a favore degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- programma valutazioni medico funzionali degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- può promuovere iniziative di informazione e prevenzione del doping per atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- può coordinare, anche attraverso periodiche riunioni, l'attività dei Medici Addetti alle squadre nazionali, per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle squadre nazionali;
- può organizzare e disporre l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali, individuando medici e personale parasanitario addetto;
- può correlarsi con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute secondo legge, relative ad atleti di interesse nazionale.

Il Medico Federale può avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni.

I *Medici Addetti alle Squadre Nazionali*, designati dal Medico Federale, tra gli specialisti in Medicina dello Sport iscritti alla FMSI, possono essere nominati annualmente dal Consiglio Federale;

I *Medici Addetti alle Squadre Nazionali*:

- possono effettuare attività consulenza sanitaria su atleti delle squadre nazionali e/o di interesse federale;
- possono prestare assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali ed internazionali
- possono partecipare a valutazioni medico-fisiologiche funzionali di atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- possono fornire, agli stessi atleti coinvolti in raduni e/o competizioni, informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche ed antidoping;
- si correlano con il Medico Federale, ed, ove necessario, possono correlarsi con i Medici societari e/o di fiducia degli atleti.

#### **Art. 4 Medici Sociali**

I Medici Sociali, sono nominati dal Consiglio Direttivo del sodalizio affiliato, tra gli iscritti alla FMSI, preferibilmente specialisti in Medicina dello Sport (specialista in Medicina dello Sport ed iscritto alla FMSI quale Socio Ordinario in caso di Federazioni che praticano discipline a livello professionistico).

Il *Medico Sociale*, in particolare:

- vigila, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme Federali in tema sanitario;
- rispetta gli adempimenti previsti dal DM 13.03.1995 sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti;
- si adopera nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società.

#### **Art. 5 - Settore Parasanitario**

Possono far parte del Settore Parasanitario tutti gli operatori, in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario Federale, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (terapisti, biologi, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti).

Possono essere designati rispettivamente, dal Medico Federale per l'attività delle squadre nazionali, e dal Medico Societario per le attività societarie.

#### **Art. 6 - Obblighi e disposizioni**

Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello:

devono documentare la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente;

devono essere tesserati alla Federazione, nei ruoli di competenza;

sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle norme federali;

si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;

svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping Nazionali ed Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.

#### **Art. 7 - Adempimenti dei tesserati.**

Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della Federazione Italiana Palla Tamburello, attività sportiva agonistica e non agonistica, sono tenuti all'osservanza delle normative Statali e Regionali inerenti la tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti, ed alla loro periodicità.

Ai fini e per gli effetti del DM 18.02.1982, per la Federazione Italiana Palla Tamburello, sono da considerare agonisti: gli atleti partecipanti alla serie nazionali, per gli altri praticanti sarà sufficiente la certificazione di stato di buona salute

Il Presidente della Società sportiva attesta, all'atto del tesseramento, che l'atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente, e che la relativa certificazione è conservata presso la Società.

**Art. 8 Validità del regolamento**

8A. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Federale qualora ne ravvisi l'opportunità.

8B. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Federale il 19 aprile 2008, entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI